



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di CUNEO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice d.ssa Roberta Bonaudi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **2558/2011** promossa da:

**PIERLUIGI DE BIASI** (C.F. DBSPLG56L30F205R), **ANDREA MANGONI** (C.F. MNGNDR63S05L117E), **UMBERTO MOSETTI** (C.F. MSTMRT65C06H501T), con il patrocinio dell'avv. LEONE ALBERTO e dell'avv. SEYSSEL TOMASO (DSYTSL68S16F206J) VIA VIA SAN MAURIZIO MILANO elettivamente domiciliato in PIAZZA GALIMBERTI 1 12100 CUNEO (FAX: 0171 698888) presso il difensore avv. LEONE ALBERTO

IL CASO.it

ATTORE/I

contro

**MARCOPOLO ENGINEERING SPA SISTEMI ECOLOGICI** (C.F. 02090330040), con il patrocinio dell'avv. CAPELLO ALBERTO e dell'avv. GROSSO SIMONA (GRSSMN65T23H2190) VIALE ANGELI 9 12100 CUNEO ; , elettivamente domiciliato in VIALE ANGELI 9 12100 CUNEO presso il difensore avv. CAPELLO ALBERTO

CONVENUTO/I

Alla udienza del 18.10.2012 il giudice assumeva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni definitive:

**CONCLUSIONI ATTORI**

Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, così giudicare:

1. Accertata la mancanza di giusta causa nella revoca da parte dell'assemblea della convenuta MARCOPOLO ENGINEERING spa SISTEMI ECOLOGICI del Consiglio



di Sorveglianza, condannare la convenuta al pagamento a favore dei revocati consiglieri signori Pierluigi DE BIASI, Andrea MANGONI e Umberto MOSETTI del compenso deliberato dal Consiglio del 28 giugno 2011, per l'intero triennio, ossia di € 30.000,00 a favore di Pierluigi DE BIASI, € 30.000,00 a favore di Andrea MANGONI e € 30.000,00 a favore di Umberto MOSETTI;

2. Condannare la convenuta MARCOPOLO ENGINEERING spa SISTEMI ECOLOGICI al pagamento a favore di ciascuno degli attori della somma di € 1.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla illegittima revoca.

Il tutto con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione e con vittoria di spese, onorari e diritti di causa.

#### CONCLUSIONI CONVENUTA

- integralmente contestati contenuto e narrativa di atto di citazione ed ogni domanda formulata:
- nulla dato per riconosciuto od ammesso;
- previe le declaratorie di legge;
- ogni diversa istanza eccezione e deduzione respinta;
- previa, per il sol caso di opposizione attorea alla relativa produzione, acquisizione della Relazione Ispettiva 09/08/2012 Dott. Mauro Vicendone nella procedura ex art. 2409 c.c. (RG n. 1266/2011);
- previa ammissione, solo occorrendo, degli incumbenti probatori per interrogatori e testi infracapitolate;
- in via principale: assolversi la convenuta con reiezione di ogni e qualsiasi domanda contro di lei formulata;
- in via riconvenzionale: dichiararsi che la revoca del Consiglio di Sorveglianza e di cui a deliberazione Assembleare degli azionisti di M.P.E. 13/12/2011 è fondata su giusta causa;
- riservata a separato giudizio e previi gli opportuni incumbenti, ogni azione di danno;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio;
- con ogni riserva.

\* \* \*

#### CAPITOLI DI PROVA PER INTERROGATORIO E TESTI:

- 1) Vero che la Dott.ssa Pedroni è stata responsabile di ciascuno e di tutti i fatti e gli episodi elencati nella lettera di contestazioni 16/12/2011 che si rammostra al teste;



- 2) Vero che, successivamente al 2/12/2011 la Dott.ssa Pedroni affermava erroneamente che il capitale della società fosse totalmente eroso dalle perdite ed invitava i competenti organi a deliberare un immediato finanziamento soci di almeno 5.000.000,00 di euro;
- 3) Vero che mai, anteriormente al 2/12/2011 la Dott.ssa Pedroni adombrò che la società si trovasse nella situazione descritta dall'art. 2447 C.C.;
- 4) Vero che a margine dei lavori dell'assemblea degli azionisti 30/11/11, il socio Colombo Spa rappresentava, dapprima al Presidente del Consiglio di Sorveglianza Pierfranco Risoli e successivamente al rappresentante di Ambra Verde 1, Antonio Mastrangelo, la urgente necessità di sollevare la Dott.ssa Pedroni dagli incarichi la sua gestione essendo unanimemente riconosciuta come inadeguata e gravemente dannosa;
- 5) Vero che in tale circostanza il socio Colombo domandò che la Dott.ssa Pedroni, se non allontanata, fosse almeno ridimensionata nelle deleghe;
- 6) Vero che i signori Risoli e Mastrangelo riferirono che qualsivoglia ridimensionamento dei poteri in capo alla Dott.ssa Pedroni “non era neppure da prendersi in considerazione”;
- 7) Vero che gli amministratori di ispirazione Ambra Verde - Amber erano, quanto al Consiglio di Sorveglianza, i signori Risoli, Mangoni, De Biasi e Mosetti;
- 8) Vero che i Signori Risoli, De Biasi, Mosetti e Mangoni si sono costantemente opposti alla sostituzione della Dott.ssa Pedroni ai vertici della società e comunque a qualsiasi ridimensionamento dei suoi poteri gestionali;
- 9) Vero che, non appena prese le funzioni la Dott.ssa Pedroni riferiva di essere “uomo Amber perché voluta dal Fondo per risanare la società”;
- 10) Vero che mai, prima del 2/12/2011 gli attori ipotizzarono che il capitale della M.P.E. fosse azzerato dalle perdite e ne occorresse la ricostituzione;
- 11) Vero che il corrispettivo spettante all'Avv. Pierluigi De Biasi era da corrispondersi allo studio legale Le Boeuf-Dewey.

Si indicano a testi:

- 1) Pierfranco Risoli;
- 2) Antonio Mastrangelo;
- 3) A B ;
- 4) Vincenzo Urcioli;
- 5) Michele Parigi;
- 6) responsabile amministrativo Italia studio legale Le Boeuf-Dewey.

Si produce:



57) Relazione Ispettiva 08-09/08/2012 Dott. Mauro Vicendone ed allegati docc. MP5 - MP7 - MP8 (RG n. 1266/2011);

58) ordinanza Tribunale di Cuneo 27/09/2012 G.R. Dott. GP. Macagno.

Salvis juribus.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

### IN FATTO

In data 28.06.2011 l'assemblea ordinaria degli azionisti della società MARCOPOLO ENGINEERING spa SISTEMI ECOLOGICI con sede legale in Borgo San Dalmazzo, convocata di urgenza a seguito della modifica statutaria del sistema di amministrazione e controllo, nominava quali componenti del Consiglio di Sorveglianza i signori: Pierfranco RISOLI (presidente), A B (consigliere), Andrea MANGONI (consigliere), Vincenzo URCIUOLI (consigliere), Umberto MOSETTI (consigliere), Pierluigi DE BIASI (consigliere). Deliberava altresì di determinare il compenso annuo complessivo per il nuovo Consiglio di Sorveglianza in euro 390.000,00 lordi; il Consiglio era destinato a rimanere in carica fino alla approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2013 (doc. 3 attori).

In particolare, l'azionista Noris BODINO, in proprio e quale rappresentante dell'azionista COLOMBO AMBIENTE spa, proponeva i nomi dei consiglieri RISOLI, B URCIUOLI, mentre l'azionista AMBRA VERDE 1 srl proponeva i nomi dei consiglieri MOSETTI, DE BIASE e MANGONI.

Lo stesso 28 giugno 2011 si riuniva per la prima volta il Consiglio di Sorveglianza appena nominato e *udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità con alzata di mano delibera di nominare A B responsabile delle strategie, dei rapporti istituzionali e con partner strategici, nonché delle attività di ricerca e business development*; di ripartire il compenso globale del Consiglio di Sorveglianza nel seguente modo: € 30.000,00 annui al presidente; € 240.000,00 al consigliere B (oltre ad un compenso variabile lordo di € 80.000,00 in ragione degli obiettivi che sarebbero stati conseguiti dalla società) ed € 10.000,00 ciascuno agli altri consiglieri.

Il Consiglio, inoltre, sempre all'unanimità, deliberava di nominare il Consiglio di Gestione nelle persone di: Isabella PEDRONI, A B, Roberta NERI, Massimiliano SALVI, Marco PARIS, determinando il compenso complessivo per il neo nominato Consiglio di Gestione in complessivi euro 90.000,00 annui lordi.



Il giorno 13 dicembre 2011 si riuniva l'assemblea ordinaria dei soci della MARCOPOLO spa sul seguente ordine del giorno:

1. *Revoca dei Consiglieri di Sorveglianza e nomina dei nuovi consiglieri*
2. *Delibere inerenti e conseguenti.*

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea A B illustrava che in data 2 dicembre 2011 il socio COLOMBO AMBIENTE spa formalizzava richiesta scritta di convocazione urgente ex art. 2367 CC dell'assemblea ordinaria della società al fine di poter procedere alla revoca del Consiglio di Sorveglianza, colpevole di omessa vigilanza, inerzia e mancata adozione degli opportuni provvedimenti in merito alla "mala gestio" aziendale posta in atto dal Presidente del Consiglio di Gestione e Amministratore Delegato dott.sa Isabella PEDRONI attraverso reiterati comportamenti segnalati in più di un'occasione sia dal consigliere di sorveglianza A B che dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione A B.

All'esito della discussione, il socio COLOMBO AMBIENTE spa (titolare del 66,80%) votava per la revoca del Consiglio di Sorveglianza, il socio BODINO NORIS (titolare del 3,65%) si asteneva e il socio AMBRA VERDE I srl (titolare del 29,55%) non votava essendo assente. Conseguentemente l'assemblea revocava con effetto immediato l'intero Consiglio di Sorveglianza e nominava un nuovo Consiglio.

Con il presente giudizio i consiglieri DE BIASI, MANGONI e MOSETTI allegando che la revoca fu priva di giusta causa, chiedono la condanna della società al risarcimento dei danni, commisurati per un verso alla perdita del compenso e per altro verso al pregiudizio sia patrimoniale sia personale (danno alla reputazione e conseguente capacità dello stesso di azzerare la capacità di produrre reddito di ciascuno degli attori).

Si costituiva la società convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda, allegando che la revoca era sostenuta dalla giusta causa; in sostanza, la società sosteneva che l'amministratore delegato e Presidente del Consiglio di gestione fosse inadeguato e che, non avendo il Consiglio di Sorveglianza provveduto a sostituirlo, l'unico strumento in mano ai soci era la revoca del Consiglio di Sorveglianza con la sostituzione dello stesso e, conseguentemente, del Consiglio di Gestione e del suo Presidente (*Questione di diritto è stabilire se, vigente una "governance duale", allorchè il titolare di ogni potere gestorio di una società per azioni risulti inadeguato ed appaia doveroso rimuoverlo, la decisione dell'assemblea degli azionisti di revocare il Consiglio di Sorveglianza che, forte del potere statutario ciò omette di attuare, come teleologicamente indirizzata alla composizione di un nuovo Consiglio di Sorveglianza e*



*così da deliberare la nomina di un nuovo Consiglio di Gestione ed al suo interno, quindi, la sostituzione del suo presidente inadeguato, sia assistita da giusta causa e, simmetricamente, se l'amministratore che si opponga ad una decisione indirizzata al migliore funzionamento della società sia onerato di esplicitare e motivare le ragioni che sostengono la decisione di mantenere alle funzioni apicali della società un amministratore inadeguato ed inidoneo; e quindi l'assenza di giusta causa della propria revoca -vedi testualmente comparsa di risposta).*

In sostanza, dunque, si deduceva che era interesse superiore della società sostituire il Presidente del Consiglio di Gestione nonché Amministratore Delegato in quanto inadeguato a svolgere funzioni gestorie; che non avendo provveduto alla sua revoca il Consiglio di Sorveglianza titolare del relativo potere, la delibera di revoca del Consiglio di Sorveglianza era sorretta da giusta causa.

### **IN DIRITTO**

#### **Premesse.**

Dispone l'art. 2409 duodecies C.C. che i componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'assemblea (che ha il correlativo potere di nomina) in qualunque tempo con delibera adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Specularmente, l'art. 2409 novies C.C. prevede che i Consiglieri di Gestione sono revocabili dal Consiglio di Sorveglianza (che ha potere di nomina) in qualsiasi momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Dunque, l'assenza di giusta causa della revoca –sia nell'uno, sia nell'altro caso- non incide sulla validità ed efficacia della revoca, ma rileva soltanto al fine del risarcimento dell'eventuale danno.

Premesso che *In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del*



*giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito. (Cass. Civile sentenza n. 23557 del 12.09.2008), e che pertanto la giusta causa debba essere espressa in sede di delibera, si osserva che, in analogia a quanto già elaborato dalla giurisprudenza sotto la vigenza del vecchio testo dell'art. 2383 C.C., la nozione di giusta causa di cui agli articoli sopra citati faccia riferimento, alla violazione di doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo oppure in comportamenti che, sebbene non costituiscano inadempimento, facciano venire meno il rapporto di fiducia tra i soci e il Consigliere revocato. (vedi Cass. Civile sentenza n. 3768 del 22.06.1985: *Con riguardo alla revoca dell'amministratore di una società prima della scadenza del mandato, la ricorrenza di una giusta causa, al fine di escludere il diritto dell'amministratore medesimo al risarcimento dei danni (art. 2383 terzo comma cod. civ.), postula un suo comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, o comunque la sussistenza di circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del relativo rapporto, e, pertanto, non può essere ravvisata in mere divergenze od attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, da risolversi all'interno di tale organo collegiale; Cass. Civile sentenza n. 23557 del 12.09.2008: *In tema di revoca dell'amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purchè si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un "quid pluris", cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte dalla società, con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa, non integrano la nozione di giusta causa, discendone così il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383, terzo comma, cod. civ. ).***

### **Nel merito della delibera.**

Nella delibera, convocata su richiesta del socio di maggioranza COLOMBO AMBIENTE spa (vedi doc. 19) si contesta al Consiglio di Sorveglianza, sostanzialmente, di essere stato negligente ed inerte nei confronti dell'Amministratore Delegato, ossia di non averlo revocato nonostante la cattiva ed inadeguata gestione, e nonostante che ciò fosse stato reiteratamente segnalato.



Atteso che il Consiglio di Sorveglianza ha il compito, tra gli altri, di revocare i componenti del consiglio di gestione e di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (vedi art. 2409 terdecies C.C. e art. 2403 I comma C.C. richiamato), la sua inerzia in astratto potrebbe anche costituire inadempimento ai doveri di legge e statuto.

Peraltro, nel caso di specie si impongono le seguenti considerazioni.

Sebbene allegata, *l'inerzia* del Consiglio di Sorveglianza appare del tutto sprovvista di prova, sia allora (ossia all'epoca della delibera) sia nel presente giudizio. Se ciò che si ascrive ai Consiglieri (tutti i consiglieri, appare importante rilevare) è di non avere posto in dubbio e discusso sulla adeguatezza o meno della d.ssa PEDRONI a continuare a rivestire le funzioni di Presidente del Consiglio di Gestione e di Amministratore Delegato, è sufficiente rilevarsi come non risulti provato che vi sia mai stato un invito formale a provvedere in tale senso e che mai tale argomento fu posto all'ordine del giorno; premesso che gli organi sociali si esprimono nell'ambito di riunioni verbalizzate, e con delibere formalmente assunte (e non in modo informale, quali singoli soggetti, al di fuori delle dinamiche societarie), non risulta che il socio COLOMBO AMBIENTE Spa (che pure, si ricordi, era detentore della maggioranza delle azioni della MARCOPOLO ed aveva indicato quali Consiglieri di Sorveglianza i signori RISOLI, B e URCIUOLI) avesse mai formalmente, attraverso i suoi consiglieri, sollecitato una riunione del Consiglio di Sorveglianza sul punto. Gli attori hanno depositato i verbali di tutte le riunioni tenute dal Consiglio e mai in esse tale argomento fu posto all'ordine del giorno; né risulta che un Consigliere (di Sorveglianza o di Gestione) oppure un azionista abbia mai chiesto formalmente al Consiglio di discutere di tale argomento.

Assume la società (vedi deduzioni istruttorie) che *a margine dei lavori dell'assemblea degli azionisti del 30.11.2011, il socio COLOMBO spa rappresentava dapprima al Presidente del Consiglio di Sorveglianza Pierfranco Risoli e successivamente al rappresentante di AMBRA VERDEI, Antonio Mastrangelo, la urgente necessità di sollevare la d.ssa PEDRONI dagli incarichi la sua gestione essendo unanimemente riconosciuta come inadeguata e gravemente dannosa e che in data circostanza i signori Risoli e Mastrangelo riferirono che qualsivoglia ridimensionamento dei poteri in capo alla d.ssa PEDRONI "non era neppure da prendersi in considerazione"* (vedi capi di prova orale dedotti); e che vi sarebbe prova della opposizione del Consiglio di Sorveglianza a prendere provvedimenti adeguati, derivante dalla *presa di*



*posizione formale del presidente del Consiglio di Sorveglianza Risoli in sede di consiglio di gestione* (pag. 4 memoria di replica).

Ebbene, come si è detto, la condotta di un organo sociale e le conseguenti inadempienze o omissioni devono essere valutate in base al comportamento formale tenuto quale organo collegiale (visto che, nel caso di specie, furono revocati in blocco tutti i consiglieri, per giusta causa ascrivibile all'intero organo sociale) nelle sedi appropriate; quindi appare assolutamente irrilevante che "a margine" di un'assemblea degli azionisti il singolo consigliere abbia affermato (pure se ciò fosse corrispondente al vero) che la d.ssa PEDRONI "non si toccava"; così come appare irrilevante, per le stesse ragioni, che lo stesso Presidente Risoli abbia, a titolo personale e in nome del Consigliere Mosetti, confermato piena fiducia "nell'operato del Consiglio di Gestione" (vedi doc. 51 parte convenuta), peraltro nell'ambito di una riunione del Consiglio di Gestione, nella quale quest'ultimo, all'unanimità, respingeva i toni critici usati dal Consigliere di Sorveglianza B nei confronti del Presidente e Amministratore Delegato d.ssa PEDRONI.

Quindi, il Consigliere di Sorveglianza B , pur potendo informare il Consiglio della esistenza di gravi inadeguatezze dell'AD e potendo proporre la sua revoca al Consiglio di Sorveglianza, inviava invece –evidentemente– più lettere di critica al Consiglio di Gestione (come si evince dal verbale di riunione prodotto sub 51 dalla società), il quale, tra l'altro, ne respingeva sia il contenuto, sia i toni.

Dunque, non si può affermare che il Consiglio di Sorveglianza non abbia vigilato sul Consiglio di Gestione o che abbia omissso o addirittura rifiutato di discutere la richiesta di sostituzione della d.ssa PEDRONI sollecitata dai soci, atteso che di tale rifiuto o inerzia non vi è traccia in atti.

\*\*\*

Inoltre, anche laddove fosse dimostrato (e non lo è) che il Consiglio di Sorveglianza fu impermeabile e sordo alle lagnanze dei soci in relazione alla gestione dell'AD da lui nominato, ciò non sarebbe ancora sufficiente per integrare la giusta causa della revoca.

Tenuto conto che, come si è detto anzi, anche la revoca dei consiglieri di gestione è sempre possibile ma -ove non sostenuta da giusta causa- espone la società al rischio di dover risarcire il danno, non vi era affatto un dovere dei Consiglieri di Sorveglianza di revocare la d.ssa PEDRONI, laddove la inadeguatezza dell'AD e l'esistenza di un pericolo imminente per gli interessi della società a causa della sua gestione dissennata appaiono affermazioni del tutto sprovviste di prova; tanto che nella riunione della società si discusse di lamentele anche



reciproche di difficoltà di collaborazione e/o di divisione dei compiti tra gli organi sociali, ma non di specifiche e provate contestazioni alla d.ssa PEDRONI.

Piuttosto, dagli atti emerge la volontà del sig. B A di vedersi riassegnate le deleghe che solo cinque mesi prima egli stesso aveva votato perché fossero conferite alla d.ssa PEDRONI (vedi verbale assemblea societaria del 13.12.2011; vedi verbale assemblea societaria del 30.11.2011 nell'ambito della quale *Il Consigliere di Sorveglianza A B propone che alla prossima Assemblea sia messo all'ordine del giorno anche il cambiamento di governance con il suo ingresso nel Consiglio di Gestione in qualità di Presidente con deleghe operative alla direzione tecnica*).

La società stessa, costituendosi in giudizio, evidenziava come, in realtà, non vi fossero alcune rimostranze da muovere direttamente nei confronti del Consiglio di Sorveglianza e che la sua revoca fu motivata soltanto dalla volontà di sostituire la d.ssa PEDRONI nella funzione di presidente del Consiglio di Gestione e di AD; tanto che la società stessa sottolineava come, subito dopo la delibera del 13.12.2011, il socio di maggioranza COLOMBO AMBIENTE spa, che aveva determinato con il suo solo voto tale revoca, si era manifestato disponibile *al reingresso degli attori nel Consiglio di Sorveglianza* (vedi pag. 6 comparsa di costituzione; vedi doc. 24 –comunicazione 20.12.2011 del socio AMBRA VERDE 1 srl-; vedi doc. 25: riscontro dei soci BONDINO Noris e COLOMBO AMBIENTE spa, i quali manifestavano la disponibilità ad indire apposita assemblea dei soci portante all'ordine del giorno “nomina di n. 3 Consiglieri di Sorveglianza” indicati dalla AMBRA VERDE 1 srl e, *posto che probabilmente a breve verrà definitivamente rimossa la causa che ha portato alla loro revoca –vale a dire l'incarico alla d.ssa PEDRONI- anche tra coloro che hanno fatto parte del Consiglio di Sorveglianza revocato in data 13.12.2011.*).

Appare dunque evidente che lo stesso socio che aveva deliberato la revoca dei Consiglieri di Sorveglianza ammetteva e riconosceva che la loro revoca non era affatto sostenuta da giusta causa, atteso che nessun rapporto di fiducia si era incrinato tra società e Consiglieri di Sorveglianza, vista la disponibilità alla (ri) nomina degli stessi in seno al nuovo Consiglio.

Conclusivamente, dunque, si ritiene che la revoca non sia sostenuta da giusta causa e obblighi pertanto la società a risarcire il danno cagionato ai Consiglieri revocati.

### **Quantificazione del danno.**

Pacificamente, a fronte di una revoca non supportata da giusta causa, il danno è pari al compenso che il Consigliere avrebbe percepito sino alla naturale scadenza dell'incarico se non



fosse stato revocato, diminuito di quanto abbia eventualmente percepito da attività alternative, alle quali si è potuto dedicare in ragione dell'anticipata cessazione della carica.

Nel caso di specie, assente ogni contestazione della società in relazione all'ammontare del danno da lucro cessante richiesto, la revoca senza giusta causa ha comportato il venir meno della aspettativa di percezione del compenso deliberato in euro 10.000,00 all'anno per ciascuno degli attori; atteso che la nomina, in difetto di revoca, sarebbe durata per ulteriori tre anni, il danno per lucro cessante è pari a euro 30.000,00 per ciascuno degli attori.

Eccepisce la società che tale danno non sussiste, in quanto i consiglieri avrebbero devoluto i loro compensi a terzi (doc. da 1 a 10 di parte convenuta).

Sul punto va osservato:

-che, quanto al consigliere MANGONI, le produzioni documentali di parte convenuta (doc. 7 e 8) si riferiscono al suo compenso quale amministratore per attività svolta anteriormente al 28.06.2011 e quindi a nulla rilevano;

-che, quanto al consigliere DE BIASI, il fatto che il compenso sia fatturato dallo Studio Professionale è irrilevante ai fini della imputazione del compenso stesso al singolo consigliere, trattandosi di profilo al più di carattere fiscale; inoltre, il doc. 10 riguarda la fatturazione degli onorari maturati dal DE BIASI quale presidente del Collegio Sindacale nell'anno 2010, ed è quindi irrilevante;

-che, quanto al consigliere MOSETTI, il fatto che egli abbia voluto "devolvere" alla società AMBER CAPITAL ITALIA SGR spa i propri emolumenti non implica affatto che la mancata percezione degli stessi non sia un pregiudizio di carattere economico che egli personalmente ha subito, sia che la cessione del relativo credito ad altro soggetto sia avvenuta a titolo oneroso sia che sia avvenuta a titolo gratuito.

Gli attori, inoltre, lamentano di avere subito un danno, che indicano in un milione di euro ciascuno, a causa della ripercussione della delibera di revoca sulla loro reputazione, con conseguente "effetto potenziale di azzerare – almeno colpire pesantemente- la capacità di produrre reddito" (vedi citazione); dopo avere illustrato il proprio "curriculum", sostengono che *Ciascuno dei tre attori ha svolto in passato attività come amministratore, Presidente, Sindaco o presidente del collegio sindacale di società anche quotate in borsa e ciascuno svolge attività simili tuttora, anche in organi sociali di intermediari soggetti a vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. [...] Tollerare un ingiustificato e spiacevole attacco alla propria capacità professionale non è pensabile e, in un sistema come il nostro ordinamento giuridico che prevede la responsabilità per gli atti compiuti, il modo per*



*dichiarare pubblicamente l'infondatezza dell'accusa infamante e ingiustificata di incapacità professionale è la condanna al risarcimento del danno ingiusto, che in via equitativa si indica in € 1.000.000,00 per ciascuno dei tre attori, precisandosi che gli attori si impegnano a devolvere la somma eventualmente incassata alla assistenza dei bambini malati. (vedi atto citazione).*

Il danno invocato dagli attori è, come prospettato, a contenuto insieme non patrimoniale (lesione della reputazione) e patrimoniale (riflesso di tale lesione sui guadagni futuri).

Il primo non può essere liquidato, atteso che in sé la revoca senza giusta causa non determina la lesione della reputazione ed onorabilità del soggetto revocato, se non quando la stessa sia perfezionata o accompagnata da espressioni o comportamenti in sé diffamatori o lesivi della reputazione e dell'onore del soggetto; quanto al secondo (che peraltro dipende, nella allegazione degli attori, dalla sussistenza del primo del quale sarebbe sostanzialmente il riflesso patrimoniale) non è inoltre allegata alcuna circostanza dalla quale si evinca una perdita di *chance* conseguente alla revoca senza giusta causa dei Consiglieri attori.

Né la domanda può accogliersi individuando nel risarcimento del danno una sorta di “sanzione pecuniaria a carattere simbolico/ punitivo” a carico della società, atteso che la norma consente di condannare la società revocante, in difetto di giusta causa, solo al risarcimento dei danni effettivamente determinati ai Consiglieri, ove allegati e provati.

La domanda va quindi respinta.

### **Spese di lite**

Tenuto conto che la domanda degli attori è accolta, ma il danno viene riconosciuto in misura minima rispetto alla richiesta, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di 2/3 e poste a carico della convenuta per il residuo 1/3. La liquidazione delle spese avviene ai sensi dell'art. 5 Regolamento DM 140/12 sulla base del valore del danno liquidato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2558/11R.G.T. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

- 1) DICHIARA che la revoca dei Consiglieri di Sorveglianza della società MARCOPOLO ENGINEERING spa SISTEMI ECOLOGICI, deliberata dall'assemblea degli azionisti del 13.12.2011, non era sorretta da giusta causa; per l'effetto:
- 2) DICHIARA tenuta e CONDANNA la società MARCOPOLO ENGINEERING spa SISTEMI ECOLOGICI al pagamento, **in favore di ciascuno degli attori**, a titolo di



risarcimento del danno, della somma di **euro 30.000,00** oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

- 3) **RESPINGE** ogni altra domanda formulata dalle parti;
- 4) **DICHIARA** compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3 e **CONDANNA** la società convenuta al rimborso, in favore degli attori, del residuo 1/3 che si liquida in euro 2.500,00 oltre IVA e CPA oltre 495,12 euro per anticipazioni esenti.

Cuneo, 6 marzo 2013

Il Giudice  
dott. Roberta Bonaudi

IL CASO.it

